

Relazione 74

Il Ministero dell'agricoltura e commercio
novellamente creato con R. Decreto del 29 agosto 1869,
torna il pensiero del Governo di voler dare a queste
fonti principale (e) della ricchezza sociale
tutta quella importanza che il progresso
della civiltà materiale dei popoli indispensa-
abilmente richiede.

È dottrina ormai accertata dalle
riflessioni dei dotti non che dalla esperienza
dei fatti che la moralità e la condizione intellet-
tuale dei popoli è in ragione diretta colle
condizioni migliorate della propria materiale
agiatezza; essendo una necessaria conseguenza
della costituzione dell'umana famiglia in
società il porre in comune tutti gli sforzi
individuali a migliorare e perfezionare la
condizione di tutti.

È quindi conseguenza altresì della legge
progressiva dell'umanità che collo svilupparsi
maggiormente della civiltà crescano e si
moltiplichino gli interessi materiali dei
popoli; quindi l'agricoltura, il commercio,

tutte le industrie si perfezionino, si amplifichino,
si dividano e propaghino nella intera società
i loro moltiplicati risultamenti.

Quello adunque che prima poteva come
una parte secondaria della pubblica am-
ministrazione riguardarsi, venendo ora a
riconoscersi come uno degli oggetti principali,
ragion voleva che l'agricoltura ed il commercio,
chiamati anche da noi a ricevere quel mag-
giore sviluppo che le progredite condizioni
sociali richiedono, venissero a costituire un
separato centro di amministrazione, che
in ordine ai molteplici interessi in cui è rivolta
la sua tutela verà a conseguire una crescente
importanza.

Quindi è che il nuovo Ministero creato
del grande scopo a cui riflette la sua
istituzione si volle subito colla più grande
sollecitudine ad esaminare le istituzioni
economiche del nostro paese, col pensiero di
proporre alla sapiente sanzione del parlamento
quelle innovazioni e quei provvedimenti che
sono indispensabili a promuovere ogni più
lo sviluppo degli interessi materiali della
nazione in ordine alle condizioni politiche
e di libero reggimento di cui andiamo felici.

Che se la prosperità del vostro com-
mercio delle industrie nazionali e della
navigazione non otterranno ancora da noi
quell'estensione e quel prodotto che toccano ad
altri popoli; non si avrà ad attribuire per tutto
né alla posizione nostra geografica né
alla scarsità di cognizioni intellettuali o di
buon volere nelle classi addette ai traffichi,
ed alle industrie, ma bensì alla mancanza
od alla imperfezione delle istituzioni
legislative mal corrispondenti agli odierni
bisogni dell'industria e del commercio na-
zionale.

fra i molti progetti che pensa il Governo
del Re di sottoporre via via alla vostra sanzione
in ordine di promuovere gli interessi materiali
del paese, oggi vi si porge quello di una
legge intorno all'istituzione delle
camere di Commercio.

Ognuno ha a quanto bene hanno riuscite
nella Francia queste Camere, di cui fu esteso
amplissimamente il numero, secondo che
moltiplicavansi i centri delle varie industrie
e dei moltiplicati rami di commercio, che
non vennero tutelati da Camere o Consigli
speciali.

Diversamente procedette fin qui la cosa da noi, dove quattro sole camere di Commercio esistono attualmente, stabilite a Torino a Genova, a Ciampieri e a Nizza, la prima la terza e la quarta cumulando le funzioni di camere d'agricoltura e di Commercio, epperò composte di proprietari e di commercianti; la seconda ossia quella stabilita in Genova, destinata esclusivamente al Commercio, epperò solo composta di persone addette a questa professione.

Il modo con cui venivano composte queste camere, procedendo dalla nomina del Ministro sovra una nota tripla di propositi dei membri della Camera stessa, i quali scaderendo di ufficio erano sempre rieleggibili; faceva sì che d'ordinario perpetuavansi le stesse persone in carica, e quindi veniva tolto a queste camere il concorso di varii lumi di nuovi membri, mentre da un altro lato perpetuavansi le tradizioni dei primi iscritti, e quasi veniva preciso il corso a quei progressi nelle teorie e nelle applicazioni che dall'introduzione di nuovi elementi sempre si ottiene.

Un altro inconveniente risultava per le tre camere che soprintendevano

cumulativamente agl'interessi dell'agricoltura
e del Commercio, e che perciò venivano composte
di proprietari e di industriali e commercianti;
ed in ciò era posto che quantunque i vari
interessi che procedono da queste due distinti
rami di pubblica ricchezza in teoria si
conciliino perfettamente e si diramino vol-
mente la mano, tuttavia del vario interesse
individuale dei componenti le camere miste
potevano talvolta comprometterli entrambi; e
così nelle deliberazioni o doverchiarsi reci-
proamente, e anche più spesso agl'interessi agricoli
sottostar quelli del Commercio per quella
naturale preponderanza che i grossi proprietari
che venivano contrapposti ai commercianti
esercitar potevano sopra di questi o per mag-
gioranza di numero od anche per superiorità
di cognizioni.

Non sarebbe adunque il ministero
doverci le camere di Commercio istituir
separate da quelle d'agricoltura, moltiplicarle
per quanto richiedono i centri di Commercio
e d'industria per ora credendo sufficientemente
tutelati gli interessi agricoli dall'azione benefica
ed efficace che esercita l'associazione agraria
col sussidio di oltre a 100.000 innizii già nelle

varie provincie dello stato stabiliti, non che
colle varie scuole sperimentali; fra cui sorse
ogni'altra sorse quella dell'istituto agrario
della Venezia sotto la direzione del governo

Quindi il principio elettorale fu applicato
alle nuove camere nella più larga sua forma
affinchè le classi commerciali ed industriali
potessero riconoscere nelle camere rispettive
l'espressione del vero loro voto generale e
la retta cognizione ed intelligenza degli
interessi che le concernono, ed affinchè tutti
~~gli interessi e tutti~~ i bisogni della nazione siano
egualmente rappresentati e tutelati dal
governo furono istituite delle camere nei
grandi centri del commercio e dell'industria
e dei comitati speciali nei piccoli.

Lo stabilire la proporzione con cui
devono essere nelle camere i rappresen-
tanti delle diverse industrie è senza dubbio
cosa di somma importanza, ed avrei desiderato
poterne far menzione nella legge, ma dovette
nono malgrado convincermi che qualunque
disposizione a tale riguardo avrebbe resa
affar difficile, ed in molti casi impossibile
l'esecuzione della legge se generale, e
complicata di soverchia dettagli se speciale

per ogni camera o comitato, ho quindi
creduto più conveniente lo stabilire che ne
venga per intero lasciato l'incarico al
potere esecutivo, il quale provvederà in
ragione dei bisogni locali.

L'utilità delle statistiche fu vivamente
sentita presso tutti i popoli inciviliti
dell'Europa, e non ha vi nazione ove non
ne esistano di più o meno regolari.

Dalle statistiche il legislatore toglie
i dati di fatto indispensabili onde le leggi si
accordino colle costumanze dei popoli che
governa, e rimane abilitato a conoscere le
risultanze delle norme che ha tracciate per
l'amministrazione della nazione; e nell'
intento quindi di ottenere quest'importante
risultato fu stabilito presso ciascuna camera
e comitato un ufficio di statistica onde
possiamo noi pure trovarci in grado di
farci ogni anno la periodica pubblicazione.

La legge adunque che si propone
alla vostra sanzione ha per scopo di
ottenere i sovra indicati risultamenti e ne
spera quindi il governo il suffragio delle
camere

Art. 1°.

Sarà stabilita una Camera di Commercio in ciascuna città capo luogo di Divisione amministrativa.

Art. 2°.

Le spese di primo stabilimento, e le spese annue occorrenti per le Camere saranno a carico del Commercio. Le provincie potranno per altro essere chiamate a concorrervi in quella proporzione che sarà giudicata conveniente dal Consiglio divisionale.

Le Dotazioni e gli assegnamenti di cui godono le Camere di agricoltura e Commercio esistenti attualmente, passeranno alle Camere di Commercio che saranno stabilite nelle stesse città in conformità con la legge presente.

Art. 3°.

In ciascuna provincia in cui non vidda una Camera di Commercio, potrà essere istituito per Decreto locale un Comitato di Commercio residente nel capo luogo, od in altra città della Provincia qualora il Governo sulla domanda di negozianti o industriali promossa dal Consiglio provinciale ne riconosca l'opportunità.

Le spese occorrenti per questi comitati

2

saranno stanziati nei bilanci provinciali.

Ciascun Comitato provinciale potrà farsi rappresentare da un delegato scelto alla Camera della Divisione da cui dipende.

Art. 4.^o

Le Camere di Commercio si occuperanno di quanto ha rapporto al Commercio, industria e navigazione, ed a tale effetto raccoglieranno direttamente e per mezzo dei comitati provinciali, e trasmetteranno al Ministro del Commercio le informazioni commerciali, industriali e statistiche che verranno loro richieste, o che giudicheranno utili alla loro Divisione, e suggeriranno le disposizioni più convenienti alla prosperità del Commercio, e dell'industria locale e generale dello Stato.

Art. 5.^o

I comitati provinciali raccoglieranno, ciascuno nella sua provincia, le informazioni commerciali, statistiche ed industriali, e le trasmetteranno alla Camera della Divisione da cui dipendono, ed al Ministro del Commercio, ai quali faranno pure pervenire i suggerimenti che ravviseranno utili al Commercio ed all'industria della loro provincia.

Art. 6°.

I membri delle Camere e de' comitati di Commercio saranno eletti nelle forme che verranno stabilite per Regio Decreto: alla elezione loro concorreranno tutti quegli elettori politici domiciliati nella città di residenza della Camera o del comitato, che si troveranno compresi in una delle categorie seguenti, cioè.

1° Tutti coloro che esercitano un ramo di commercio o d'industria, i mediatori di merci, gli agenti di cambio, e gli istitutori delle case commerciali.

2° I Capitani di mare, del grande e piccolo cabotaggio, i costruttori ed armatori di bastimenti, i direttori delle compagnie di assicurazioni marittime, i mediatori di assicurazioni e noleggi, gli intraprenditori, e commissionarii di trasporti per terra e per acqua.

3° Gli intraprenditori di stabilimenti industriali, di manifatture, i gerenti degli stabilimenti medesimi, i coltivatori delle miniere, ed infine tutti coloro che dalle vigenti leggi vengono qualificati commercianti.

Tutti gli elettori compresi in queste categorie saranno eligibili e potranno parimenti

essere eletti coloro che riunendo le qualità
suddette non fossero domiciliati nel capo luogo.

Art. 7:

La formazione e la revisione delle liste
elettorali saranno affidate alla Camera, ed
al comitato di Commercio delle città in cui dee
aver luogo l'elezione.

Colui che trovandosi escluso dalle liste
suddette si credesse in diritto di farne parte, ed aver-
le inutilmente esposte le sue ragioni per
averne ammesso alla Camera o Comitato
locale, potrà chiedere in proposito il voto del
Tribunale di Commercio della Provincia, o
di quello che ne fa le vai; questo voto sarà decisivo.

Art. 8.

Quando le particolari indizioni di una
provincia lo consiglino, potrà il Governo stabilire
per via di Decreto, che concorrono all'elezione
dei membri del comitato di Commercio anche
gli elettori commerciali domiciliati fuori della
città in cui reside il comitato.

Lo stesso Decreto determinerà il modo in
cui essi debbono prender parte all'elezione.

Art. 9:

Ogni Camera di Commercio avrà nove
membri almeno, e 30. al più, ed ogni comitato

2

cinque almeno, ed undici al più).

Un Decreto Reale fisserà fra questi limiti il numero dei membri di ciascuna camera o comitato, e la proporzione in cui dovranno essere tratti fra gli elettori appartenenti ai diversi rami di Commercio e d'industria; fisserà pure un numero di membri suppletivi che saranno eletti contemporaneamente, e che non verranno chiamati a prender parte alle sedute, se non nel caso che nel corso dell'anno la camera, o comitato cessi di essere compiuta, per morte, dimissione od assenza di alcuno de' membri ordinari, e
E nei casi in cui la camera credesse di dover consultare e deliberare in maggior numero.

Art. 10.

La durata in carica dei membri delle camere e dei comitati di Commercio è di tre anni: si rinnovano ogni anno per terzo per via di nuove elezioni, uscendo alla fine dei primi due anni i membri designati dalla sorte, ed alla fine di ogni anno successivo i membri più anziani. Per i membri suppletivi saranno seguite le stesse norme.

I nuovi eletti debbono sempre essere tratti fra gli elettori appartenenti agli

Negli anni di Commercio e d'industria dei membri cui debbono succedere. I membri uscenti sono rieleggibili indefinitamente.

Art. 11.

Le Camere ed i comitati di Commercio eleggono annualmente nel proprio seno un Presidente, ed un vice Presidente a pluralità assoluta di suffragi: nominano alla stessa pluralità un segretario che potrà anche prendersi fuori della Camera o del comitato, nel qual caso non avrà voto.

Art. 12.

Affinchè le Camere e comitati siano legalmente rappresentati nelle loro adunanze, devono concorrervi i due terzi almeno dei membri; le deliberazioni saranno valide ogni qualvolta vi concorra ^{il voto di} ~~il~~ oltre la metà dei presenti.

Art. 13.

Presso ciascuna camera, e comitato è stabilito un ufficio di statistica e redazione, composto d'un capo d'ufficio con quel numero di aggiunti che le Camere e comitati riteranno necessari; essi ne eleggono i membri, e ne sopportano le spese.

Art. 14.

Le particolari attribuzioni conferite da leggi e provvedimenti anteriori ad alcune delle attuali Camere di Commercio, di Agricoltura e Commercio, saranno temporariamente affidate alle Camere di Commercio che verranno in conformità con la presente legge stabilite nelle stesse città.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle rendite ed allegamenti della Camera e per il modo di regolare le deliberazioni, ogni Camera o Comitato (tosto costituita) compilerà il suo regolamento interno, il quale verrà sottoposto all'approvazione del Ministro dell'Agricoltura e Commercio.

Art. 16.

Ogni qualvolta alcuna fra le Camere o comitati non corrispondesse nell'esercizio delle sue competenze ai bisogni del Commercio o non ne rappresentasse la vera opinione, potrà venir sciolta per Decreto Reale; nel qual caso il Ministro d'Agricoltura e Commercio dovrà nel termine di giorni 20. invocare il Consiglio elettorale per la formazione della nuova Camera o del nuovo comitato.

Art. 17.

Il Governo darà le disposizioni necessarie, perchè le prime elezioni dei membri delle nuove Camere di Commercio siano compiute prima del Marzo 1849. nel qual giorno esse entreranno in ufficio.

Le attuali Camere di Commercio, e di agricoltura e Commercio rimarranno fino a quel giorno composte come si troveranno al momento della promulgazione della presente legge.